

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1964

Disposizioni concernenti l'istruzione universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — Nessuna norma legislativa, com'è noto, regola attualmente la costituzione e il funzionamento dei Comitati tecnici, cioè di quegli organi accademici (composti di tre professori di ruolo) i quali — in mancanza del Consiglio di facoltà — esplicano le attribuzioni che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari demandano ai Consigli di facoltà.

La creazione dei detti Comitati tecnici si rende necessaria, com'è noto, nei casi di istituzione di nuove Facoltà, per assicurarne il primo funzionamento (in un periodo, quindi, di particolare delicatezza) fino a quando alla Facoltà stessa non siano organicamente assegnati almeno tre professori di ruolo, così da consentire la regolare costituzione del normale Consiglio di facoltà.

Finora, la nomina e le funzioni dei Comitati tecnici sono state previste, di volta in volta, nei provvedimenti istitutivi delle nuove Facoltà; ma in relazione ad alcuni inconvenienti riscontrati, si è ravvisata la necessità di disporre apposite norme per disci-

plinare la materia, non soltanto nel caso, cui sopra si è accennato, del primo funzionamento di nuove Facoltà, ma altresì nell'ipotesi che presso alcune piccole Facoltà — come talora avviene — vengano temporaneamente a trovarsi assegnati, per varie cause, meno di tre professori di ruolo.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge viene pertanto stabilito che, per il primo funzionamento delle nuove Facoltà, o Scuole, il Ministro della pubblica istruzione provvede, sentita la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, alla nomina di un Comitato tecnico composto di tre professori ordinari titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico di quella Facoltà o Scuola; e che tale Comitato cessi dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà o Scuola sia assegnato il terzo professore di ruolo. È previsto, altresì, che i professori che nel frattempo venissero a ricoprire posti di ruolo faranno parte del Comitato. Con il secondo comma viene previsto altresì che, qualora presso una Facoltà o Scuola ven-

gano temporaneamente a trovarsi assegnati meno di tre professori di ruolo, il Ministro, sentita la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, procede — in analogia a quanto stabilito per i Comitati tecnici — all'integrazione del Consiglio di facoltà, di tante unità per quanti sono i professori mancanti per raggiungere il predetto numero di tre. Con il terzo comma si stabilisce che i membri dei Comitati tecnici non possono restare in carica oltre un triennio e non possono essere riconfermati.

Disposizioni in parte diverse — fermi restando i principi informativi di cui sopra — sembra vadano invece previste in ordine alla nomina e alla cessazione del mandato dei Comitati tecnici presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria liberi e pareggiati. Al riguardo, occorre in primo luogo tener presente che le funzioni del Rettore, nella vita accademica ed amministrativa delle Università libere, sono talvolta anche più ampie di quelle esercitate dai Rettori delle Università statali: basti pensare che, in dette Università libere, al Rettore compete (sempre, beninteso, in conformità alla volontà legittimamente espressa dai Consigli di facoltà) la nomina dei professori straordinari e la nomina dei Presidi, nomine che, per le Università statali, sono invece disposte dal Ministro della pubblica istruzione.

In secondo luogo si ritiene opportuno, in questa sede, eliminare, nell'interesse degli studi, alcuni inconvenienti che sono stati segnalati nella composizione di Consigli di facoltà di recente istituzione. Attesa la tendenza dei Comitati tecnici a procrastinare la nomina del terzo professore di ruolo nella nuova Facoltà — circostanza, questa, che determina la decadenza del Comitato stesso — accade che in genere venga provveduto alla copertura di non più di due cattedre di ruolo, che necessariamente sono quelle destinate ad insegnamenti prescritti — dai vigenti ordinamenti didattici — per il primo e per il secondo anno del corso di laurea, ad insegnamenti, cioè, di carattere più generale e propedeutico. Ma completandosi via via gli anni di corso, proprio ai predetti titolari di discipline propedeutiche resta il compito di proporre la nomina dei professori

delle materie degli ultimi anni, materie, invece, strettamente specialistiche e di importanza decisiva per la preparazione professionale dei giovani (si pensi alla Facoltà di medicina e chirurgia), che possono essere anche lontane da quelle da essi professate. Si ravvisa pertanto la necessità che una scelta tanto impegnativa venga effettuata da un Consesso più ampio, e nel quale siano adeguatamente rappresentati i vari gruppi di discipline impartite nelle Facoltà.

Per i su esposti motivi, con l'articolo 2 si stabilisce che, per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria liberi e pareggiati, la nomina dei Comitati tecnici venga disposta dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Rettore dell'Ateneo. Viene, altresì, previsto che, sempre nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria liberi e pareggiati, i Comitati tecnici — diversamente da quanto stabilito dal precedente articolo primo — restino in carica fino a quando nelle Facoltà non siano coperti almeno due terzi dei posti di professore di ruolo che ne costituiscano l'organico.

L'articolo 15 — comma terzo — del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dispone: « Il Consiglio della facoltà di farmacia si compone, di regola, del preside che lo presiede, dei professori di ruolo delle materie appartenenti esclusivamente alla Facoltà e dei professori di ruolo di materie comuni alla Facoltà di farmacia e ad altre Facoltà.

Tale disposizione trae origine dal fatto che le Facoltà di farmacia avevano, di solito, uno, o al massimo, due soli posti di professore di ruolo, e che, pertanto, non era possibile costituire un regolare Consiglio di facoltà: si era reso quindi necessario prevedere l'allargamento del Collegio chiamandone a far parte quei professori di ruolo i quali, pur appartenendo ad altra Facoltà, impartissero l'insegnamento di materie comuni alla Facoltà di farmacia.

Ma recentemente, con il continuo incremento degli organici delle Facoltà, realizzato negli ultimi anni, e specialmente dal 1958 ad oggi, mediante l'istituzione di alcune cen-

tinaia di nuovi posti di professore di ruolo, anche le Facoltà di farmacia o hanno già raggiunto o — è da presumere — raggiungeranno prossimamente il numero di tre professori di ruolo. È venuta meno, pertanto, in molte sedi (e in altre verrà meno nei prossimi anni) la ragion d'essere della disposizione di cui al citato terzo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Ciò stante, con l'articolo 3 del presente disegno di legge viene stabilito che, in deroga della disposizione di cui sopra, allorchè ad una Facoltà di farmacia siano organicamente assegnati tre, o più, professori di ruolo, il Consiglio di facoltà sia composto dei professori medesimi, con esclusione di tutti quelli di altre Facoltà. Viene previsto, altresì, che qualora presso le predette Facoltà

vengano successivamente a trovarsi assegnati meno di tre professori di ruolo il Ministro della pubblica istruzione procede all'integrazione del Consiglio di facoltà nei modi stabiliti nei precedenti articoli 1 e 2 per ogni altra Facoltà o Scuola delle Università statali o libere.

Con l'articolo 4 si prevede l'applicazione delle norme recate dagli articoli 1 e 2 ai Comitati, comunque denominati, già costituiti all'atto dell'entrata in vigore della legge, con decorrenza del triennio di durata della carica dalla data di nomina dei membri dei Comitati stessi.

Si ritiene opportuno far rilevare che l'attuazione del presente disegno di legge, per la natura delle disposizioni che vengono proposte, non arreca alcun aggravio al bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il primo funzionamento delle Facoltà e Scuole di nuova istituzione, il Ministro della pubblica istruzione provvede, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, alla nomina di un Comitato tecnico composto di tre professori di ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della stessa Facoltà o Scuola. I Comitati tecnici cessano dalle funzioni allorchè alla Facoltà o Scuola sia assegnato il terzo professore di ruolo. I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo nella Facoltà, fanno parte dei Comitati stessi.

Analogamente, qualora presso una Facoltà o Scuola vengano temporaneamente a trovarsi assegnati meno di tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, procede all'integrazione del Consiglio di Facoltà, di tante unità per quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre.

I professori chiamati a far parte dei Comitati tecnici, ai sensi del presente articolo, non possono restare in carica oltre un triennio, e non possono essere riconfermati.

Art. 2.

Nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria liberi e pareggiati, per il primo funzionamento delle Facoltà o Scuole di nuova istituzione, il Ministro della pubblica istruzione provvede, sentito il parere del Rettore o del Direttore, alla nomina di un Comitato tecnico composto di tre professori di ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della stessa Facoltà o Scuola. I Comitati tecnici restano in funzione fino a quando nelle Facoltà o Scuole non siano coperti almeno i due terzi dei posti di professore di ruolo in organico. I professori che nel frattempo

vengono a ricoprire i posti di ruolo nella Facoltà, fanno parte dei Comitati stessi.

Nelle predette Università e Istituti, qualora presso una Facoltà o Scuola vengano temporaneamente a trovarsi assegnati meno di tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Rettore o del Direttore, procede all'integrazione del Consiglio di Facoltà, di tante unità per quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre.

I professori nominati a far parte dei Comitati tecnici, ai sensi dei due commi precedenti, non possono restare in carica oltre un triennio e non possono essere riconfermati.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, qualora ad una Facoltà di farmacia siano organicamente assegnati tre, o più, professori di ruolo, il Consiglio di Facoltà viene costituito nelle persone dei professori stessi, con esclusione di tutti i professori di ruolo di altre Facoltà.

Qualora presso le predette Facoltà vengano successivamente a trovarsi assegnati meno di tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, procede all'integrazione del Consiglio di Facoltà. I professori a tal fine nominati non possono restare in carica oltre un triennio e non possono essere riconfermati.

Art. 4.

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai Comitati, comunque denominati, già costituiti all'entrata in vigore della presente legge, con decorrenza del triennio dalla data della nomina dei membri.